



**CITTA' DI LANUSEI**  
(PROVINCIA D'OGLIASTRA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

**T.I.A.**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 108 DEL 27/04/2007



**Tariffa Rifiuti**

# ***INDICE***

## **TITOLO I      DISPOSIZIONI GENERALI**

<b><u>ART. 1</u></b>	<b><u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u></b>
<b><u>ART. 2</u></b>	<b><u>FORME DI GESTIONE</u></b>
<b><u>ART. 3</u></b>	<b><u>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</u></b>
<b><u>ART. 4</u></b>	<b><u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u></b>
<b><u>ART. 5</u></b>	<b><u>ZONE DI APPLICAZIONE</u></b>
<b><u>ART. 6</u></b>	<b><u>COPERTURA COSTI</u></b>
<b><u>ART. 7</u></b>	<b><u>TERMINE DI APPROVAZIONE</u></b>

## **TITOLO II      SOGGETTI**

<b><u>ART. 8</u></b>	<b><u>SOGGETTI OBBLIGATI</u></b>
<b><u>ART. 9</u></b>	<b><u>SOGGETTO RESPONSABILE</u></b>

## **TITOLO III      DENUNCIE, VARIAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI**

<b><u>ART. 10</u></b>	<b><u>DENUNCIA DI INIZIO E DI VARIAZIONE</u></b>
<b><u>ART. 11</u></b>	<b><u>DENUNCIA DI CESSAZIONE</u></b>
<b><u>ART. 12</u></b>	<b><u>NUMERO DELLE PERSONE OCCUPANTI I LOCALI</u></b>
<b><u>ART. 13</u></b>	<b><u>UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE</u></b>
<b><u>ART. 14</u></b>	<b><u>DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI</u></b>
<b><u>ART. 15</u></b>	<b><u>ESCLUSIONI</u></b>
<b><u>ART. 16</u></b>	<b><u>CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI</u></b>
<b><u>ART. 17</u></b>	<b><u>LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA</u></b>
<b><u>ART. 18</u></b>	<b><u>SANZIONI PER LA MANCATA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI</u></b>
<b><u>ART. 19</u></b>	<b><u>AGEVOLAZIONI PER COLORO CHE PROVVEDONO AL COMPOSTAGGIO DOMESTICI</u></b>
<b><u>ART. 20</u></b>	<b><u>CONGUAGLI</u></b>
<b><u>ART. 21</u></b>	<b><u>OBBLIGAZIONE TARIFFARIA</u></b>
<b><u>ART. 22</u></b>	<b><u>INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO</u></b>
<b><u>ART. 23</u></b>	<b><u>DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA</u></b>
<b><u>ART. 24</u></b>	<b><u>DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</u></b>
<b><u>ART. 25</u></b>	<b><u>ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'</u></b>
<b><u>ART. 26</u></b>	<b><u>AGEVOLAZIONI</u></b>

## **TITOLO IV      ACCERTAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI**

<b><u>ART. 27</u></b>	<b><u>ACCERTAMENTI</u></b>
<b><u>ART. 28</u></b>	<b><u>MANIFESTAZIONI ED EVENTI</u></b>
<b><u>ART. 29</u></b>	<b><u>RISCOSSIONE</u></b>
<b><u>ART. 30</u></b>	<b><u>PENALITA'</u></b>
<b><u>ART. 31</u></b>	<b><u>ENTRATA IN VIGORE</u></b>

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modificazioni e integrazioni.

La tariffa è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei medesimi rifiuti.

La tariffa, di cui al primo comma, è determinata ad anno solare dal Comune in base al Piano Finanziario, di cui all'art. 3.

**Art. 2**

**Forme di gestione**

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse svolta in regime di privativa, comprende: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani – ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e dall'apposito regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.

2. Il regime di privativa, di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, come sostituito dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

**Art. 3**

**Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata in relazione al Piano Finanziario di cui all'art. 8 del D.Lgs. 27 aprile 1999, n. 158 che deve essere annualmente predisposto dall' ufficio .

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, integrato dal presente regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile.

2. La tariffa è deliberata dalla giunta comunale, con riferimento al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 158/1999, a valere per l'anno solare successivo. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

#### **Art. 4**

##### **Ambito di applicazione**

La Tariffa è applicata nei confronti di coloro che – a qualsiasi titolo – occupino, conducano, ovvero detengano locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso. A tale fine, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio con le modalità indicate nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata in base ai presupposti di cui al presente articolo.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i conviventi .o comunque fra chi usa in comune i locali o le aree.

#### **Art. 5**

##### **Zone di applicazione**

1. L'applicazione della tariffa in misura intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani in regime di privativa, la tariffa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art 26.

## **Art. n° 6**

### **Copertura costi**

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato secondo le modalità previste dall'allegato 1 al D:PR: 158/89 ed è integralmente coperto, a regime, dal gettito della tariffa.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i coefficienti previsti dal D.P.R. n° 158/99. Tali coefficienti vengono determinati su base annua ed indicati nel provvedimento di approvazione della tariffa.

## **Art. n° 7**

### **Temini di approvazione**

Il competente organo comunale approva il piano finanziario e la tariffa di Igiene ambientale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa si applica in via provvisoria l'ultima tariffa approvata, salvo conguaglio. In caso di mancata approvazione della tariffa entro il termine di cui al comma 1, si intende prorogata la tariffa vigente.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI**

## **Art. n° 8**

### **Soggetti obbligati**

Sono soggetti obbligati al pagamento della tariffa - per i quali quest' ultima corrisponde ad una autonoma obbligazione pecuniaria nei confronti del Comune - i soggetti di cui al primo comma dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e aree ai quali si applica la tariffa medesima.

Per le locazioni o concessioni, in caso di durata inferiore all'anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario o dal concedente, sul quale grava anche l'obbligo della denuncia di cui all'art. 10 del presente regolamento, con rivalsa del pagamento della Tariffa sul locatario o concessionario.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:

- Per le utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione ovvero il titolare o legale rappresentante dell'utenza, proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene, conviventi con il soggetto e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare che dimora nell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello del controllo, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
- Per le utenze non domestiche, i titolari non solo di tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali.

#### **Art. n° 9**

##### **Soggetto responsabile.**

L'occupazione o la conduzione dei locali od aree scoperte di cui all'art. 8, si presume, senza possibilità di prova contraria, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- per tutte le tipologie di locali ed aree, con la presenza di mobilio o macchinari e/o l'attivazione anche di una sola utenza per l'erogazione di luce, acqua e gas;
- per le utenze domestiche con l'acquisizione della residenza anagrafica;

E' tenuto alla presentazione della denuncia e di conseguenza al pagamento:

- per i locali e le aree destinate ad attività ricettiva alberghiera o simile (residence, campeggi, affittacamere, ecc) il soggetto che gestisce l'attività.

- Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali o sub-affittati per periodi non superiori all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale sul bene ovvero il titolare del contratto di locazione pluriennale.
- Per le utenze domestiche dei soggetti residenti responsabile del pagamento della tariffa è l'intestatario della scheda anagrafica mentre per le utenze domestiche dei non residenti è l'intestatario di altra utenza per l'erogazione del gas, luce o acqua fatta salva eventuale diversa indicazione da parte dell'utente.
- Per le organizzazioni prive di personalità giuridica responsabile del pagamento è il soggetto che le presiede o le rappresenta.
- Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, è responsabile del pagamento della tariffa il soggetto che gestisce i servizi comuni, per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tariffario attinenti ai locali e alle aree in uso esclusivo.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCIE, VARIAZIONI, AGEVOLAZIONE ED ESCLUSIONI**

##### **Art. n° 10**

##### **Denuncia di inizio e di variazione**

L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia iniziale da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato.

I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, provvedono a consegnare al Comune, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi modelli predisposti dal Comune stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purchè essa contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione sia dell'utente che dell'abitazione e possa essere consegnata direttamente presso il Comune o spedita per posta o fax al Comune stesso.

La denuncia avrà effetto dalla data di inizio dell'occupazione.

La stessa disciplina si applica per le denunce di variazione in corso d'anno. Le variazioni di morte e nascita vengono rilevate d'ufficio e decorrono dalla data risultante dai registri anagrafici.

Le variazioni temporanee che riguardano i componenti del nucleo familiare devono essere presentati entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificati e valgono per il solo periodo per il quale si dia dimostrazione dell'allontanamento temporaneo. Ai fini dell'applicazione della tariffa, fatta salva la disciplina prevista per le variazioni temporanee, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento alla tariffa siano rimasti invariati.

Nel caso di cittadini che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo, la tariffa verrà calcolata per la famiglia anagrafica di appartenenza considerando il periodo di assenza del soggetto ricoverato ove debitamente documentato. Ai fini del calcolo si applica quanto previsto dal presente articolo.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

**Per le utenze domestiche:**

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,( dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
- Sottoscrizione da parte del soggetto che la presenta (il mancato adempimento a tale obbligo non comporta la sospensione dell'emissione della fattura ).

**Per le utenze non domestiche:**

1. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
2. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
3. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;

5. Sottoscrizione da parte del soggetto che la presenta (il mancato adempimento a tale obbligo non comporta la sospensione dell'emissione della fattura consegnate).

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggetramento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La cessazione dell'uso dei locali deve essere comunicata all'ufficio tributi entro 30 giorni dal suo verificarsi.

E' fatto obbligo agli uffici anagrafe di comunicare a cadenza trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio etc, all'ufficio tributi.

E' fatto obbligo all'ufficio commercio del comune di comunicare a cadenza trimestrale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione all'esercizio della stessa.

E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (acqua, gas...) di comunicare gratuitamente a cadenza trimestrale gli allacciamenti di utenze, all'ufficio tributi.

## **Art. n° 11**

### **Denuncia di Cessazione**

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Comune appena intervenuta, non avendo effetto retroattivo, e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

La comunicazione di cessazione deve contenere:

- Le generalità del contribuente;
- La data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- L'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;

- Cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- Data di presentazione
- Nuovo domicilio del dichiarante.
- Indicazione del soggetto che subentra .
- Sottoscrizione da parte del soggetto che la presenta (il mancato adempimento a tale obbligo non comporta la sospensione dell'emissione della fattura ).

## **Art. n° 12**

### **Numero delle persone occupanti i locali**

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche residenti viene determinato sulla base delle risultanze anagrafiche. Qualora piu' nuclei familiari risultino residenti in un'unica unit  immobiliare, il numero degli occupanti viene determinato sommando i componenti dei diversi nuclei familiari.

Per il numero dei componenti di fa riferimento al nucleo familiare cosi' come risulta all'ufficio anagrafe al 31 dicembre di ogni anno.

L'utente puo' con apposita documentazione dimostrare che alcuni componenti, pur compresi nel proprio nucleo sono domiciliati altrove presentando la seguente documentazione:

1. copia contratto d'affitto registrato;
2. intestazione di utenze acqua luce gas o tassa rifiuti in altro comune come abitazione principale;
3. Copia contratto di lavoro ( per coloro che lavorano al di fuori della Sardegna) certificato dal datore di lavoro;
4. Certificato di iscrizione presso scuole ed universit  con obbligo di frequenza;

In sostituzione della documentazione di cui al comma precedente   ammessa la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' di cui all'art. 47 del DPR 445 fatta salva la facolta' dell'Ente di procedere all'accertamento di quanto dichiarato .

Tutte le variazioni produrranno effetti nei tempi e nelle modalit  di cui all'art. 10.

## Art. n° 13

### Utenze non stabilmente attive

Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7. comma 3 , del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- **Per le utenze domestiche** le abitazioni tenute a disposizione ( seconde case) purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all’anno.
- **Per le utenze non domestiche**, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa , per un periodo inferiore a 183 giorni all’anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.

**Le utenze domestiche** sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

1. domestiche residenti;
2. domestiche non residenti;

Le utenze domestiche dei residenti sono quelle tenute a disposizione (seconde case) dei cittadini e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero. Ove venga riscontrato il loro utilizzo non stabile sulla tariffa si applica una riduzione pari al 50% della quota variabile. Ai fini della determinazione del numero dei componenti per i quali calcolare la tariffa occorre effettuare le seguenti distinzioni :

- Nel caso in cui l’utenza domestica sia costituita da una abitazione munita di allacci ma mai occupata nel corso dell’anno, così come dimostrabile dai consumi energetici (luce, acqua e gas), il numero degli occupati viene fissato in una unità;
- Nel caso in cui l’utenza domestica sia costituita da una abitazione munita di allacci nella quale risultino, in corso d’anno, dei consumi, come dimostrabile dalla documentazione fornita dai diversi gestori, fatta salva diversa dimostrazione contraria, il numero degli occupanti viene fissato sulla base della presunzione di cui alla seguente tabella con onere di prova contraria a carico dei contribuenti :

SUPERFICIE	N. COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 80	2
Oltre mq 80	3

Le utenze domestiche dei non residenti occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti considerando, fatta salva diversa dichiarazione la presunzioni del numero degli occupanti di cui alla seguente tabella :

SUPERFICIE	N. COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 80	2
Oltre mq 80	3

La tariffa relativa alle utenze non stabilmente attive viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'utilizzo stagionale o non continuativo.

Al fine di poter effettuare eventuali controlli, il soggetto passivo è tenuto, se richiesto, a fornire all'ufficio tributi la documentazione attestante i consumi energetici (fatture/bollette acqua luce e gas). In caso di insussistenza delle condizioni richieste per poter usufruire dell'agevolazione di cui sopra la tariffa indebitamente beneficiata sarà recuperata con sanzioni ed eventuali interessi.

Il carattere “ non stabilmente attivo” dell'utenza deve essere dichiarato nella denuncia, dove deve essere altresì dichiarata la volontà di non voler cedere l'alloggio in uso a terzi (locazione, comodato ecc.).

**Per le utenze non domestiche** si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, per la parte variabile, in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare.

In particolare, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Per tale fattispecie, la misura tariffaria è determinata in base all'importo, rapportato a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla classe di attività contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50% .

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune . L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione all'ufficio tributi.

## **Art. n° 15**

### **Esclusioni**

Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti a Tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

1. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
2. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a Tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
3. le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
4. immobili inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione della Tariffa:

1. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
2. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
3. le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;

Sono escluse, limitatamente alla parte **variabile**, le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali o non assimilabili a quelli urbani per qualità o per quantità, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria :

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani, sia per qualità che per quantità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Sono invece soggette alla Tariffa gli altri locali ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a:  
sale operatorie, laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia, i reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla Tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie tutti i locali che non rientrino nelle precitate tipologie che non producano rifiuti speciali.

La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla Tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 10. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 del presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per

situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre che ai criteri generali.

#### **Art. n° 16**

##### **Condizioni d'uso particolari**

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **Art. n° 17**

##### **Locali ed aree assoggettabili alla tariffa**

Sono assoggettabili alla tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, assoggettabili a tariffa, le superfici utili di:

*a)* tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

*b)* tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

*c)* tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

*d)* tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

*e)* tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

*f)* tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

*g)* tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

*h)* tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree soggette a tariffa:

*a)* tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

*b)* tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

*c)* le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

*d)* qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

*e)* tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. ( Art. 1 comma 340 della Legge 311/2005)

## **Art. n° 18**

### **Sanzioni per la mancata differenziazione dei rifiuti.**

La mancata differenziazione dei rifiuti comporta per le prime due volte una semplice contestazione scritta , la terza contestazione comporta l'applicazione di una sanzione il cui importo è stabilito in base alla gravità dell'infrazione secondo i limiti previsti all'art. 50 comma i del D.Lgs 22/1997. Avverso le ordinanze ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma precedente è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 689 del 24 novembre 1981.

## **Art. n° 19**

### **Agevolazioni per coloro che provvedono al compostaggio domestico.**

Alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa, stabilita in misura fissa annualmente dalla Giunta, su proposta del servizio, in sede di approvazione delle tariffe.

## **Art. 20**

### **Conguagli**

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno *conteggiate* nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

## **Art. 21**

### **Obbligazione tariffaria**

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa fatti salvi i casi specifici previsti dal presente regolamento,decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al mese in cui l'occupazione o conduzione cessa . La denuncia di cessazione deve essere comunicata nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dall'art. 10.

## Art. 22

### **Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. La domanda per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune che provvederà, dopo accertamento, all'addebito della tariffa. I relativi oneri sono quindi a carico del bilancio comunale e finanziati con provvedimenti diversi dal gettito della tariffa. L'ufficio tributi provvede, ad applicare tali riduzioni e/o esenzioni, su attestazione dei servizi sociali che dovranno stabilire il grado di agevolazione da concedere.

## Art. 23

### **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa**

I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Quando il Comune metterà a punto, sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzeranno gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa, dovranno determinare il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle **3a** e **3b** dell'allegato **1** al DPR 158/99 .

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle **4a** e **4b** del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base

annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente esempio:

<b>Attività</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night club
------------------------

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### **Art. 24**

#### **Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche**

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che asseriscono alla medesima utenza.

Quando il comune metterà a punto sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzerà gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa, si dovrà determinare il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella **1a** e **1b** dell'allegato **1** al DPR 158/99.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella **2** del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

## **Art. 25**

### **Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

## **Art. 26**

### **Agevolazioni**

Fatte salve le specifiche discipline contenute nei diversi articoli del presente regolamento, a domanda possono essere concesse le seguenti agevolazioni :

1. Per le utenze non domestiche particolari agevolazioni saranno concesse ove si dimostri di aver attuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertato minor conferimento di rifiuti organici o non recuperabili al servizio pubblico di raccolta. La riduzione della tariffa potrà essere concessa fino all'intera copertura della parte variabile qualora l'utenza dimostri di aver avuto contratti onerosi, nel rispetto della normativa vigente, per la totalità dei rifiuti prodotti dall'azienda. In tutti gli altri casi la riduzione della parte variabile della tariffa, fino al massimo del 100%, sarà in funzione della reale quantità di rifiuto organico o non recuperabile conferito ad altri operatori di settore dimostrabili con formulari o documentazione fiscale e calcolata sugli effettivi costi di smaltimento o trattamento che sarebbero stati sostenuti dal Comune se il conferimento fosse stato effettuato dal servizio pubblico.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche una riduzione fino al 100% della parte variabile della tariffa ove, in ragione della loro particolare dislocazione sul territorio comunale, non possano beneficiare del servizio di raccolta porta a porta e siano pertanto obbligati a conferirli nei centri messi a disposizione dal Comune o dal soggetto gestore. Sarà invece garantita una riduzione pari al 75% della parte variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche, qualora si accerti che l'utente benefici solo parzialmente del servizio.

L'agevolazione verrà concessa a domanda dell'interessato e previo accertamento, da parte degli uffici, tramite anche il coinvolgimento del gestore, del ricorrere delle condizioni disagiate che impediscono l'ordinaria erogazione del servizio. La tariffa è comunque applicata per intero, ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si ottengono a richiesta degli interessati e sono concesse :

- ✓ Per le utenze domestiche, con atto gestionale previa verifica delle modalità eseguite (mancata consegna dei rifiuti umidi e del verde oppure indisponibilità del servizio);
- ✓ Per le utenze non domestiche annualmente e a consuntivo in relazione alla presentazione di dettagliata relazione in merito ai rifiuti prodotti, al loro smaltimento o riutilizzo o riciclaggio risultante da idonea documentazione che comprovi anche la loro destinazione finale.

Le istanze devono essere presentate all'inizio di ciascun anno.

## **TITOLO IV**

### **ACCERTAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27**

#### **Accertamenti**

Il Comune e il soggetto gestore provvedono a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con

sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Nel compito di accertamento il Comune può:

1. Richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
2. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
3. invita i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
4. utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dal gestore, in occasione della stipula dei contratti di fornitura dei servizi erogati dal gestore stesso;
5. accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della Privacy.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune e il soggetto gestore possono fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/1999 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione .

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il l'ufficio tributi o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Il Comune o il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvedono ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

## **Art. 28**

### **Manifestazioni ed eventi**

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato a

richiesta dell'ente secondo le modalità ritenute necessarie in relazione al tipo di manifestazioni da effettuare ed eventuali costi aggiuntivi del servizio saranno addebitati all'Ente organizzatore.

## **Art. 29**

### **Riscossione**

Il soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento provvede alla riscossione della tariffa.

La riscossione potrà avvenire attraverso l'emissione di ruoli, ai sensi del D.lgs 112/99 o attraverso liste di carico, con l'emissione di bolletta-fattura, ai sensi della normativa che disciplina le entrate patrimoniali e la riscossione diretta.

L'organo esecutivo stabilirà di anno in anno la modalità di riscossione più efficiente per l'ente.

## **Art. 30**

### **Penalità**

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Comune in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 30% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 20% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

### **Art. 31**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di quanto previsto nello statuto comunale è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari discordanti.